*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 310

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 13 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1967, n. **1153.**

**Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma:

« L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonchè nel settore minerario attinente a questa attività.

L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà.

L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari ».

Art. 2.

L'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

MORO — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 novembre 1967, n. **1154.**

**Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:

« I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 dicembre 1967, n. **1155**.

**Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 dicembre 1967, n. **1156**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie ».

Art. 2.

Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito in legge con la presente legge, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1157**.

**Modifiche al regime fiscale dei filati di talune fibre tessili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dei filati di talune fibre tessili artificiali e sintetiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programma-

zione economica, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore superiore a 40 micron, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesano:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) fino a 150 grammi . . . . | L. | 91 |
| *b*) più di 150 grammi fino a 170 grammi . | » | 75 |
| *c*) » » 170 » » » 200 » . | » | 57 |
| *d*) » » 200 » » » 250 » . | » | 40 |
| *e*) » » 250 » » » 300 » . | » | 30 |
| *f*) oltre 300 grammi . . . | » | 20 |

Le lamette e simili, polietileniche e polipropileniche, quando abbiano uno spessore non superiore a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette, ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate.

In tal caso dette lamette, ove non siano immediatamente estratte dalla fabbrica produttrice col vincolo della bolletta di cauzione per essere destinate agli stabilimenti di impiego, per la fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza.

Le lamette pervenute con bolletta di cauzione agli stabilimenti di impiego, previsti nel precedente comma, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte di volta in volta nella quantità richiesta dall'esercente per essere impiegate sotto vigilanza fiscale continuativa nella fabbricazione dei manufatti indicati nel precedente comma.

Per la lavorazione delle lamette impiegate nella fabbricazione dei manufatti sopra indicati, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere un registro di carico e scarico vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale saranno indicate le quantità e le qualità delle lamette di volta in volta consegnate al fabbricante per l'impiego nonchè la qualità e quantità delle lamette passate in lavorazione e dei prodotti ottenuti.

Le spese per la vigilanza saranno poste a carico della ditta esercente.

Le lamette e simili, di cui al precedente secondo comma, importate dall'estero e destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere avviate dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di cauzione.

L'importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione che le lamette sono destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili.

Le lamette come sopra importate, ove non siano dallo importatore immediatamente cedute a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte ed avviate con bolletta di cauzione agli stabilimenti destinatari per essere impiegate nella fabbricazione dei prodotti indicati nel precedente comma sotto vigilanza fiscale e a spese della ditta esercente.

Art. 2.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore superiore a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 500 giri per metro, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesano:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) fino a 1000 grammi . . . . . . . . | L. | 20 |
| *b*) più di 1000 grammi fino a 1450 grammi | » | 14 |
| *c*) » » 1450 » » » 3000 » | » | 12 |
| *d*) » » 3000 » » » 4400 » | » | 8 |
| *e*) » » 4400 » » » 5800 » | » | 6 |
| *f*) oltre 5800 grammi . . . . . . . . | » | 5 |

Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349.

Art. 3.

Le lamette artificiali e sintetiche, aventi la larghezza apparente e lo spessore rispettivamente superiori a 5 millimetri e a 0,3 millimetri, non sono soggette ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine.

I monofili artificiali e sintetici, aventi la dimensione maggiore della sezione trasversale superiore ad un millimetro, non sono soggetti ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine quando il monofilo possiede caratteristiche tali da poter essere avvolto a spirale su di un cilindro avente la lunghezza di 10 centimetri e il diametro di 1 centimetro, e, una volta sfilato il cilindro, il monofilo stesso perda la forma spiroidale di avvolgimento, tendendo a riassumere la primitiva posizione lineare.

La larghezza apparente di cui al primo comma del presente articolo va intesa quale misura trasversale della lametta preventivamente distesa senza stiramento su di un piano e ripiegata in due nel senso della lunghezza.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione sotto vigilanza fiscale continuativa.

Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, è sostituito dal seguente:

« Le modalità di installazione degli strumenti e degli apparecchi di misura di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 6.

I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati prodotti ed alle aliquote d'imposta vigenti. In tal caso agli effetti della liquidazione dell'imposta, i fabbricanti interessati debbono, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando in essa i dati che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I fabbricanti non possono apportare variazioni alla quantità e qualità dei prodotti da ottenere indicati nella dichiarazione di lavoro, senza aver presentato al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una suppletiva dichiarazione a complemento di quella precedente.

Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Art. 7.

I fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche, anche se considerati artigiani a termini del precedente art. 6, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità delle lamette e simili prodotte ed alle aliquote d'imposta vigenti.

A tal uopo detti fabbricanti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

Gli elementi da indicare nella dichiarazione stessa nonchè le modalità per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'importo dell'imposta dovuta sarà versato dalle ditte interessate presso la competente sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello cui si riferisce la lavorazione.

Art. 8.

I fabbricanti di lamette, indicati al precedente articolo 7, debbono prestare una cauzione pari ad un dodicesimo dell'ammontare dell'imposta corrispondente alla produzione annua presunta, salvo a ragguagliare alla fine di ogni anno tale cauzione ad un dodicesimo della imposta pagata nell'anno nel caso in cui la produzione effettiva sia risultata superiore a quella presunta.

Per le ditte esercenti l'attività di cui al precedente comma, che risultino proprietarie del compendio costituito dalla fabbrica e dai macchinari in essa installati, l'ammontare della cauzione è ridotta al 50 per cento.

Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare una cauzione pari al 10 % dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza.

La cauzione dev'essere prestata nel termine che sarà fissato dall'amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 9.

I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi del precedente art. 6, sono tenuti al pagamento di un diritto annuo di licenza stabilito nella misura di lire 10.000.

Gli esercenti le fabbriche di lamette e simili artificiali e sintetiche, di cui al precedente art. 7, debbono munirsi di apposita licenza rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione previo pagamento da parte degli interessati di un diritto annuo di lire 25.000.

Il diritto di licenza stabilito nei precedenti commi deve essere pagato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 10.

I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

*a)* la ditta e chi la rappresenta;

*b)* la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

*c)* la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente.

I nastri di cui al precedente comma e quelli importati dall'estero debbono essere inviati alle ditte destinatarie col vincolo della bolletta di accompagnamento, rilasciata rispettivamente dalla guardia di finanza o dalla dogana di confine. Nella suddetta bolletta devono essere indicati:

*a)* le generalità e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore e della ditta destinataria;

*b)* la qualità e la quantità di nastri spediti;

*c)* la specie del trasporto;

*d)* la data di spedizione e l'ora d'inizio del trasporto.

Qualora il trasporto dei nastri indicati al precedente comma avvenga per via ordinaria, nella bolletta di accompagnamento deve essere indicato anche il nominativo di chi effettua il trasporto e quello del vettore, il numero di targa o di matricola del mezzo, l'itinerario di

massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione. La bolletta di accompagnamento deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto, per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnata al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e della bolletta l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

Le ditte destinatarie di cui al precedente comma sono obbligate alla tenuta di un registro di carico e scarico previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel quale deve essere indicato:

*a*) nella parte del carico, la qualità e la quantità dei nastri ricevuti con gli estremi della relativa bolletta di accompagnamento;

*b*) nella parte dello scarico, la qualità e la quantità dei nastri ridotti nella stessa fabbrica della ditta destinataria in lamette tassabili, con riferimento alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 7, ovvero la qualità e la quantità dei nastri ceduti a terzi con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Le bollette di accompagnamento composte di « Matrice », « Figlia » e di « Riscontrino » sono staccate da apposito bollettario predisposto dall'amministrazione finanziaria.

Il « Riscontrino », non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione della bolletta di accompagnamento, è inviato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento destinatario dei semilavorati indicati al precedente art. 10.

Art. 12.

Il fabbricante che presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro prevista dai precedenti articoli 6 e 7 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Art. 13.

Il fabbricante che non presta, nel termine stabilito, le cauzioni previste dal precedente art. 8 è punito con la ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 14.

Il fabbricante che omette o ritarda oltre il termine stabilito il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 9 del presente decreto, è punito con la pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista per lo esercizio abusivo della fabbrica.

Art. 15.

Il fabbricante che presenta in ritardo o inesattamente la denuncia prevista dall'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 16.

Chiunque trasporta o fa trasportare i nastri di cui al precedente art. 10 senza la bolletta di accompagnamento nei casi in cui la medesima è prescritta o con bolletta scaduta, falsa od alterata, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

Chi non tenga o tenga irregolarmente il registro prescritto dai precedenti articoli 1 e 10 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Il fabbricante di sacchi, di tele per sacchi, imballi e simili prodotti con le lamette indicate al secondo comma del precedente art. 1, che detenga nella propria fabbrica lamette in quantità superiori a quelle risultanti dal registro di carico e scarico previsto dal quinto comma del citato art. 1, è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, nonchè, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Art. 17.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 del presente decreto, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 6 primo e secondo comma, 7 e 9 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art. 20.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dall'art. 1, lettere *H*) ed *L*), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

*a*) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui al precedente art. 1 e al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, esportati all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b*) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera *a*) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*c*) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera *a*) esportate all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La restituzione d'imposta per i prodotti ottenuti dai fabbricanti indicati negli articoli 6 e 7 del presente decreto che pagano il tributo in base a dichiarazione di lavoro, può essere operata anche nei modi previsti da-

gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e dalla legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 21.

L'applicazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per i filati di lana di cui al punto V lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, sarà ripristinata il 1° gennaio 1970.

Art. 22.

Fino a quando non sarà stabilito un diverso sistema di tassazione per i filati indicati ai paragrafi I, II, III e IV dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, continueranno ad applicarsi le misure unitarie d'imposta previste, per gli stessi filati, dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1966.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1967.*
*Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 56.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1158.**

**Approvazione, con modificazioni, del nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 258 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 25 marzo 1926, n. 680;

Veduto il regio decreto 19 febbraio 1928, n. 579;

Veduto il regio decreto 30 luglio 1936, n. 1429;

Vedute le proposte di modifica allo statuto deliberate dal consiglio direttivo della Università italiana per stranieri di Perugia nella seduta del 23 aprile 1966;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella adunanza del 7 giugno 1967;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Università italiana per stranieri di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, con le modifiche indicate nel successivo art. 2.

Art. 2.

Art. 4 (rettore). — Il primo comma è così modificato: « Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione e dal consiglio accademico in seduta congiunta a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto ».

Art. 5 (consiglio di amministrazione). — E' soppresso il punto 6. Il comma 5 è modificato come appresso: « Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, con esclusione dalla seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo ».

Art. 7 (consiglio accademico). — Il punto *a*) è modificato come segue: « da tre professori universitari di ruolo che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione della università ».

Art. 18 (disposizione transitoria). — E' soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967*
*Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 6.* — GRECO

**Schema di statuto dell'Università italiana per stranieri approvato dal consiglio direttivo dell'Università nella adunanza del 23 aprile 1966.**

Art. 1.

*Denominazione e scopi*

L'Università italiana per stranieri, istituita in Perugia con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha lo scopo di diffondere, mediante speciali corsi rivolti a studenti stranieri, la conoscenza dell'Italia in tutte le sue manifestazioni culturali: la lingua, la letteratura, la storia, le arti, il pensiero filosofico e scientifico, le tradizioni popolari e i costumi, le istituzioni politiche e sociali.

Essa ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti delle leggi vigenti, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è regolata dal presente statuto.

Art. 2.

*Regime economico e finanziario*

L'Università italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento:

1) dai contributi:
*a*) dello Stato;
*b*) del comune di Perugia;
*c*) della provincia di Perugia;

*d*) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

*e*) dell'Azienda autonoma turismo di Perugia;

*f*) di altri enti e di privati;

2) dai proventi delle tasse di iscrizione, d'esame e di diploma degli studenti.

I contributi degli enti contemplati alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) del presente articolo saranno fissati con apposite convenzioni.

Art. 3.

*Organi*

Sono organi dell'Università italiana per stranieri:

1) il rettore;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il consiglio accademico.

Art. 4.

*Il rettore*

Il rettore è eletto dal consiglio d'amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'università; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il consiglio accademico; dà esecuzione ai loro deliberati, dirige il funzionamento della università; firma gli atti e i mandati; adotta i provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione alla successiva seduta.

Il rettore ha l'obbligo di risiedere stabilmente a Perugia.

Art. 5.

*Consiglio d'amministrazione*

Il consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

1) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;
2) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;
3) un rappresentante designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
4) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;
6) un rappresentante designato dal comune di Perugia;
7) un rappresentante designato dalla provincia di Perugia;
8) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;
9) un rappresentante designato dall'Azienda autonoma turismo di Perugia;
10) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti e dai privati, che concorrano ciascuno con un annua somma non inferiore a L. 500.000 e sempre che i contributi stessi raggiungano complessivamente una cifra non inferiore ai 10 milioni.

Sono membri di diritto del consiglio d'amministrazione:

il sindaco di Perugia;

l'intendente di finanza di Perugia.

Del consiglio d'amministrazione fa parte, inoltre, un componente del consiglio accademico, da questo eletto annualmente.

Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal rettore.

Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario.

I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Art. 6.

*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

Il consiglio d'amministrazione provvede al governo della università: delibera in materia di organizzazione, funzionamento e sviluppo dell'Istituto; stabilisce le norme e i regolamenti interni; delibera le spese; bandisce i concorsi; nomina il direttore amministrativo e il personale di ruolo, avventizio e incaricato; nomina gli insegnanti dei corsi superiore, medio e preparatorio; nomina su proposta del consiglio accademico, il direttore dei corsi; nomina annualmente uno dei revisori dei conti; delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno, nei mesi di marzo, giugno e novembre, e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga necessario o un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Art. 7.

*Consiglio accademico*

Il consiglio accademico viene costituito con deliberazione del consiglio d'amministrazione ed è composto:

dal rettore, che lo presiede;

e dai seguenti membri:

*a*) da tre professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1ª sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'università, che formulerà, per ciascun nominativo, apposite terne di nomi;

*b*) dal rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, di cui all'art. 5;

*c*) da un rappresentante eletto dai docenti del corso superiore;

*d*) da un rappresentante eletto dai docenti del corso medio;

*e*) da un rappresentante eletto dai docenti del corso preparatorio;

*f*) dal direttore dei corsi.

Alle sedute del consiglio accademico partecipa il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. In caso di cessazione dall'incarico d'insegnamento di un rappresentante eletto di cui al precedente comma primo, lettere *c*), *d*), *e*), la categoria provvede alla sua sostituzione con nuova elezione. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Art. 8.

*Attribuzioni del consiglio accademico*

Il consiglio accademico:

delibera in materia didattica; fissa i programmi dei corsi, gli orari delle lezioni, il diario degli esami;

propone al consiglio d'amministrazione la nomina del direttore dei corsi;

propone annualmente al rettore i docenti dei corsi di alta cultura; nomina i coordinatori dei corsi speciali e le commissioni di esami;

dà pareri e formula proposte relative all'ordinamento della università;

collabora con il rettore nei compiti di vigilanza sul funzionamento didattico.

Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Art. 9.

*Direttore dei corsi*

Il direttore dei corsi, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del consiglio accademico, dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Al direttore dei corsi è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi secondo il programma prestabilito. Egli provvede agli eventuali limitati spostamenti di orario delle lezioni dovute a causa di forza maggiore e alla momentanea sostituzione di docenti assenti, riferendone subito al rettore.

Al termine di ogni anno accademico il direttore dei corsi consegna al rettore una relazione sullo svolgimento dei corsi, esprimendo il proprio parere sull'efficacia degli insegnamenti, nonchè sulla frequenza e assiduità degli studenti. Egli formula altresì suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione didattica, culturale e disciplinare dei corsi e per la più proficua partecipazione ad essi degli studenti.

Art. 10.

*Corsi*

L'anno accademico dell'Università italiana per stranieri va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I corsi ordinari si distinguono in:

1. Corsi di alta cultura italiana, vertenti sulla letteratura, la storia politica, la storia dell'arte e della musica, le antichità

etrusche e italiche, la geografia, il pensiero religioso, filosofico, scientifico, giuridico. Nell'ambito dei corsi di alta cultura possono essere istituiti corsi speciali a carattere continuativo con un proprio coordinatore didattico.

2. Corsi teorici e applicativi, di lingua, letteratura, storia e arte, che si suddividono in:

*a*) corso preparatorio;

*b*) corso medio;

*c*) corso superiore.

Art. 11.

*Docenti*

I corsi di alta cultura sono affidati a docenti universitari e a personalità del mondo culturale.

Gli altri corsi sono affidati annualmente a docenti cui sia riconosciuta speciale attitudine e provata capacità per gli insegnamenti da assumere.

Art. 12.

*Studenti*

Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalità e gli italiani residenti all'estero, anche se sprovvisti di titolo di studio. Per essere tuttavia ammessi a sostenere gli esami del corso superiore (art. 10, lettera *c*) essi dovranno esibire un titolo di studio equipollente, almeno, a quello di una licenza di scuola secondaria italiana di grado superiore. Altri titoli particolari possono essere richiesti per l'ammissione agli esami di profitto dei corsi speciali e al diploma di cui al successivo art. 13, commi *d*), *e*).

Art. 13.

*Attestazioni di frequenza e profitto*

L'Università italiana per stranieri ha facoltà di rilasciare agli iscritti:

*a*) « attestato di frequenza » ai corsi;

*b*) « attestato di conoscenza elementare della lingua italiana » e l'« attestato di conoscenza della lingua italiana », in base al risultato degli esami prescritti al termine di ogni turno trimestrale di lezioni, rispettivamente nel corso preparatorio e nel corso medio;

*c*) « diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero », a coloro che avranno superato gli esami prescritti a conclusione del turno trimestrale del corso superiore;

*d*) « attestato di frequenza e profitto » ai corsi speciali;

*e*) « diploma di cultura in etruscologia e antichità italiche » a coloro che avendo frequentato con profitto i relativi corsi si presentino e discutano una tesi scritta di argomento scientifico, approvata da apposita commissione d'esame.

Art. 14.

*Tasse di iscrizione, di esami e di diploma*

Le tasse di iscrizione ai corsi, di esame e di diploma sono stabilite dal consiglio d'amministrazione e notificate con il programma annuale dei corsi.

Art. 15.

*Relazione*

Al termine di ogni anno accademico il rettore presenta al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e sullo sviluppo delle attività all'Università italiana per stranieri.

Art. 16.

*Bilanci*

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di novembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo viene presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ai due revisori, designati annualmente rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

*Regolamenti*

Mediante regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite, rispettivamente, le norme di attuazione del presente statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno, le norme di assunzione e di stato giuridico del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Università italiana per stranieri.

Art. 18.

*Disposizione transitoria*

Alla data di entrata in vigore del presente statuto l'attuale consiglio direttivo, opportunamente integrato, assume la denominazione e le funzioni del consiglio d'amministrazione e rimane in carica unitamente al rettore-presidente, fino al termine del mandato, con la integrazione del rappresentante del consiglio accademico.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1159**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del SS. Rosario, nel comune di Lonato (Brescia).**

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 29 settembre 1953, integrato con dichiarazione del 23 novembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del SS. Rosario, in frazione Campagna del comune di Lonato (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 14. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1160**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Canicattì (Agrigento).**

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 2 febbraio 1966, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1966, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in contrada Rinazzi del comune di Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 13. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1161**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Maria Regina Mundi », in Bologna.**

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1966, integrato con tre dichiarazioni dell'11 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia « Maria Regina Mundi », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1162.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Asti.**

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 8 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 19 settembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 20. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1163.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, nel comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).**

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli - Frosinone in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione dell'8 dicembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in contrada La Lucca del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 19. — GRECO

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

**Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Super ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, concernente il regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Super » nella classificazione di cui alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 6 agosto 1967, n. 697, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato;

Super L. 14.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1967

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *novembre* 1967
*Registro n.* 8 *Monopoli, foglio n.* 293

**(12581)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

**Inclusione delle fabbriche di piombo tetraetile ed omologhi nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1912 e successive integrazioni, relativo all'approvazione dell'elenco delle industrie insalubri;

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore di sanità adottata nella seduta 23 settembre 1965 e confermata nella seduta del 20 aprile 1967, concernente l'inclusione del piombo tetraetile ed omologhi, nell'elenco delle industrie insalubri di 1ª classe;

Sentito il Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

Nell'elenco delle industrie insalubri di 1ª classe, approvato con il suddetto decreto ministeriale, è aggiunta, alla lettera « P », la seguente voce: « Piombo tetraetile ed omologhi », produzione di piombo tetraetile in stabilimenti industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(12800)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

**Coefficienti di aggiornamento al 1967 delle rendite catastali del nuovo catasto edilizio urbano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante la applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3389 in data

4 ottobre 1967, circa i coefficienti di aggiornamento al 1967 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1967 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

| I. — *Immobili a destinazione ordinaria*: | Simboli delle categorie | Coefficiente |
|---|---|---|
| Gruppo *A*: (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili) | — | — |
| Abitazioni di tipo signorile | A/1 | 50 |
| Abitazioni di tipo civile | A/2 | 35 |
| Abitazioni di tipo economico | A/3 | 30 |
| Abitazioni di tipo popolare | A/4 | 30 |
| Abitazioni di tipo ultrapopolare | A/5 | 30 |
| Abitazioni di tipo rurale | A/6 | 20 |
| Abitazioni in villini | A/7 | 35 |
| Abitazioni in ville | A/8 | 50 |
| Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici | A/9 | 40 |
| Uffici e studi privati | A/10 | 65 |
| Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | A/11 | 30 |
| Gruppo *B*: (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi) | | |
| Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme | B/1 | 30 |
| Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) | B/2 | 30 |
| Prigioni e riformatori | B/3 | 60 |
| Uffici pubblici | B/4 | 60 |
| Scuole, laboratori scientifici | B/5 | 60 |
| Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 | B/6 | 60 |
| Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti | B/7 | 60 |
| Magazzini sotterranei per depositi di derrate | B/8 | 60 |
| Gruppo *C*: (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia) | | |
| Negozi e botteghe | C/1 | 75 |
| Magazzini e locali di deposito | C/2 | 60 |
| Laboratori per arti e mestieri | C/3 | 65 |
| Fabbricati e locali per esercizi sportivi | C/4 | 60 |
| Stabilimenti balneari e di acque curative | C/5 | 50 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | C/6 | 60 |
| Tettoie chiuse od aperte | C/7 | 60 |
| II. — *Immobili a destinazione speciale*: | | |
| (opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni | da D/1 a D/9 | 60 |
| III. — *Immobili a destinazione particolare*: | | |
| (altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) | da E/1 a E/9 | 30 |

Roma, addì 8 novembre 1967

*Il Ministro*: PRETI

**(12450)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » in Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » che avrà lugo a Bologna dal 5 al 13 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

**(12423)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIV Salone mercato

internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 16 al 19 febbraio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1967

(12425) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 21 febbraio 1967, n. 172/3615, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Canale e Casoni » che inizia dalla statale n. 45 (valle Trebbia), attraversa le località Canale, Reisoni, Mezzoni, Vallescura e termina nell'abitato di Casoni innestandosi alla strada Fregarolo (estesa km. 9+000);

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1265, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Canale e Casoni » che inizia dalla statale n. 45 (valle Trebbia), attraversa le località Canale, Reisoni, Mezzoni, Vallescura e termina nell'abitato di Casoni allacciandosi alla strada Fregarolo (estesa km. 9+000) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

(12451) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

**Ripartizione dei comuni interessati alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle zone di controllo « A » e « B » previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei comuni interessati dalla suddetta legge nelle zone *A* e *B*, di cui all'art. 2 della legge medesima;

Considerato che, nel contesto dei criteri stabiliti dall'art. 2 della legge sopra citata per la ripartizione nelle predette zone, il principio assunto come criterio di base, e sulla scorta del quale si delinea una prima classificazione di massima, è costituito dalla consistenza demografica dei vari comuni;

Considerata l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operante la legge sopradetta, ad una prima ripartizione territoriale delle due zone *A* e *B* salvo eventuali future modifiche, ed atteso che il criterio demografico rappresenta un dato di fatto incontrovertibile;

Udito il parere della commissione centrale contro lo inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono compresi nella zona *A* i comuni sotto elencati:

Novara, Alessandria, Savona, La Spezia, Varese, Busto Arsizio, Como, Monza, Sesto S. Giovanni, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Bolzano, Trento, Udine, Trieste, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, Lucca, Pistoia, Prato, Livorno, Pisa, Arezzo, Perugia, Terni, Bari, Palermo, Catania.

Sono compresi nella zona *B* i comuni sotto elencati:

Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

(12801).

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

**Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi dei bovini » del territorio della provincia di Massa Carrara.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 11 marzo 1965;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

Vista la nota n. 1011/7.1 del 14 novembre 1967, con la quale il veterinario provinciale di Massa Carrara chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi dei bovini »;

Accertato che i tassi di infezione tubercolare e di infezione brucellare rilevati negli allevamenti bovini del territorio sopra citato sono inferiori all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Massa Carrara è dichiarato:

« zona ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12836) *Il Ministro*: MARIOTTI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1967:

Ludovici Sergio, notaio residente nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro è trasferito nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia.

Ventura Giuseppe, notaio residente del comune di Taranto, è trasferito nel comune di Marsciano distretto notarile di Perugia.

Redanò Guido, notaio residente nel comune di Palmoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia.

Mari Alberto, notaio residente nel comune di Tricarico, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata.

Girolami Pietro, notaio residente nel comune di Serra San Bruno, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone.

Brancaccio Gianfranco, notaio residente nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto.

**(12906)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(12913)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati della Aeronautica.

Con decreto ministeriale n. 9944 in data 24 novembre 1967, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica con sede in Roma e, a termini dell'art. 4 dello statuto dell'istituto stesso, il consiglio di amministrazione è costituito per il quadriennio 27 novembre 1967-26 novembre 1971, come segue:

Cabassi ing. Mario, designato dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica;

Aramu prof. Cesare, designato dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica;

Nuti dott. Giulio, designato dalla presidenza nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica;

Lanni col. Lorenzo, designato dal Ministero della difesa-aeronautica;

Vetrella col. Carlo, designato dal Ministero della difesa-aeronautica;

Guastadisegni dott. Gaetano, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Amati dott. Marcello, designato dal Ministero dei lavori pubblici.

**(12500)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1967, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12757)**

### Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 885.000.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12807)**

### Autorizzazione al comune di Gioi Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Gioi Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.551.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(12824)**

### Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12825)**

### Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.560.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12826)**

### Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.326.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12827)**

### Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.004.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12828)**

**Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.294.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12829)

**Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.303.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12830)

**Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.161.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12831)

**Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.039.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12832)

**Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.471.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12833)

**Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Calatafimi (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.027.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12834)

**Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12835)

**Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 505.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12808)

**Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.904.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12809)

**Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.373.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12781)

**Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.568.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12782)

**Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.968.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12783)

**Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12784)

**Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12785)

**Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.774.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12810)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.863.364, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12811)**

**Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.566.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12812)**

**Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.646.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12813)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.215.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12814)**

**Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Trevico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.604.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12815)**

**Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.396.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12816)**

**Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.438.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12817)**

**Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.472.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12818)**

**Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.196.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12819)**

**Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.409.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12820)**

**Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.412.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12821)**

**Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.718.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12822)**

**Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.608.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12823)**

**Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Formignana (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12769)

**Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12775)

**Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Rocca Priora (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12776)

**Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12777)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

**Corso dei cambi del 12 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,15 | 624,20 | 624,28 | 624,25 | 624,22 | — | 624,23 | 624,25 | 624,20 | 624,20 |
| $ Can. | 577,70 | 577,50 | 577,20 | 577,40 | 577 — | — | 577,30 | 577,40 | 577,60 | 577,60 |
| Fr. Sv. | 144,64 | 144,66 | 144,68 | 144.665 | 144,55 | — | 144,645 | 144,665 | 144,63 | 144,65 |
| Kr. D. | 83,66 | 83,66 | 83,72 | 83,68 | 83,55 | — | 83,68 | 83,68 | 83,66 | 83,67 |
| Kr. N. | 87,38 | 87,40 | 87,4150 | 87,41 | 87,30 | — | 87,43 | 87,41 | 87,40 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 120,63 | 120,63 | 120,63 | 120,63 | 120,65 | — | 120,635 | 120,63 | 120,72 | 120,63 |
| Fol. | 173,58 | 173,45 | 173,48 | 173,473 | 173,50 | — | 173,47 | 173,475 | 173,56 | 173,47 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,573 | 12,5775 | 12,5755 | 12,575 | — | 12,574 | 12,5755 | 12,57 | 12,575 |
| Franco francese | 127,24 | 127,27 | 127,29 | 127,275 | 127,25 | — | 127,28 | 127,275 | 127,27 | 127,25 |
| Lst. | 1499,50 | 1500,20 | 1499,90 | 1500,55 | 1499 — | — | 1500,55 | 1500,55 | 1500,40 | 1500 — |
| Dm. occ. | 156,71 | 156,73 | 156,7350 | 156,765 | 156,60 | — | 156,74 | 156,765 | 156,71 | 156,72 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,18 | 24,1850 | 24,18625 | 24,10 | — | 24,1875 | 24,18625 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,65 | 21,80 | 21,83 | 21,90 | 21,30 | — | 21,50 | 21,90 | 21,80 | 21,80 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 9 — | 8,9740 | 8,85 | — | 8,9735 | 8,9740 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli del 12 dicembre 1967**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,40 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,225 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,45 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,475 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 dicembre 1967**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,24 |
| 1 Dollaro canadese | 577,35 |
| 1 Franco svizzero | 144,655 |
| 1 Corona danese | 83,68 |
| 1 Corona norvegese | 87,42 |
| 1 Corona svedese | 120,632 |
| 1 Fiorino olandese | 173,472 |
| 1 Franco belga | 12,575 |
| 1 Franco francese | 127,277 |
| 1 Lira sterlina | 1500,55 |
| 1 Marco germanico | 156,752 |
| 1 Scellino austriaco | 24,187 |
| 1 Escudo Port. | 21,70 |
| 1 Peseta Sp. | 8,974 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno II, parte III, n. 26 del 4 dicembre 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca sociologica per laureati, da usufruirsi presso la scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale dell'Università di Roma;

2) concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca nel campo delle scienze economiche, da usufruirsi nell'istituto superiore di studi economici, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino, con sede in Ancona;

3) concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo dell'applicazione dei metodi quantitativi alle scienze sociali, da usufruirsi presso l'Istituto « Agostino Gemelli » in Milano;

4) corso di addestramento alla ricerca embriologica.

**(12873)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Concorso per esami e per titoli a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/79042 in data 10 ottobre 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 17 ottobre 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per le esigenze del Servizio materiale e trazione, fra candidati muniti del diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, costruzioni aeronautiche, meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, elettronica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica ovvero dell'abilitazione tecnico-nautica (indirizzi: macchinisti o costruttori).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 17 ottobre 1967

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967*
*Registro n. 51 Trasporti, foglio n. 370*

AVVISO PROGRAMMA

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, costruzioni aeronautiche, meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, elettronica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica ovvero dell'abilitazione tecnico-nautica (indirizzi: macchinisti o costruttori).

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto, pena l'esclusione dal concorso.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che intendano sostenere prove facoltative in base all'annesso programma (allegato *B*) ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui al comma precedente sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi, militari e civili, di guerra e per servizio statale, militare o civile, nonchè per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato A del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) secondo le norme di legge, per le altre categorie di cittadini protette da disposizioni legislative speciali.

I benefici di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera c)

Le elevazioni di cui alle lettere f), g), ed eventualmente h), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e i dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di capo tecnico - ramo esercizio trazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti — nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) — per l'ammissione in servizio con la qualifica di capo tecnico: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo capoverso del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, da disporsi solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, sarà effettuato dai sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio personale (Concorsi) — Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte; date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte, (componimento, problema e prova grafica) nonchè in una prova orale, come dal programma di cui all'allegato B.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle tre prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come da programma di cui allo stesso allegato *B*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuna di dette lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; le prove stesse si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

Sarà inoltre consentita una prova facoltativa di lavoro, sempre in base all'allegato *B*, che s'intenderà superata se il candidato vi avrà ottenuto almeno punti 1,50 su 3.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dell'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Durante lo svolgimento delle tre prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di copiare in tutto o in parte le prove scritte, e di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualunque genere.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette viene escluso dal concorso.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

Gli elaborati che risultino in tutto o in parte copiati ovvero contengano data, firma o un qualsiasi altro segno di riconoscimento, verranno annullati.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compresi i titoli di studio di cui appresso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra Amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi debbono essere prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed esere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così divisi:

*A*) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per la ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0.0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto della educazione fisica e della cultura militare.

*B*) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) punto 0,20 per ogni diploma di laurea;

*b*) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

*c*) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato (questo punteggio non viene attribuito qualora si debba applicare la più favorevole valutazione di cui alla successiva lettera *g*);

*d*) sino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionale frequentati secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

*e*) sino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere tecnico;

*f*) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo ovvero del personale di concetto e assimilate;

*g*) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra Amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale di concetto o equiparata.

I punteggi di cui al presente punto *B*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando: la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e nelle prove facoltative eventualmente sostenute, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

*a*) gli insigniti di medaglia al valor militare;

*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;

*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro;

*f*) gli orfani di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio;

*i*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

*l*) i feriti in combattimento;

*m*) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

*o*) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

*p*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

*q*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

*r*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

*s*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

*t*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

*u*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

*v*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

*w*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

*x*) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

*y*) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1952, n. 1396, e successive proroghe, tre dei posti

messi a concorso sono riservati ai candidati meglio classificati nella graduatoria di merito che abbiano superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommera a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

*b*) certificato penale del casellario giudiziale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3) del presente bando;

*d*) certificato di cittadinanza italiana;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici;

*f*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari e cioè, ad esclusione di altri: duplicato del foglio matricolare o certificato esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia *debitamente autenticata dei suddetti documenti*). Il documento da produrre deve riferirsi alla posizione militare del candidato all'atto della richiesta del documento stesso. Qualora per fatto dell'autorità competente, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente il documento militare sono tenuti a far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, punchè muniti di annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti gia acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni prodotte debbono essere redatte — pena la decadenza dal diritto al posto — nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo prevista per la qualifica di capo tecnico — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile. Tale nomina è altresì subordinata alla frequenza, durante il periodo di prova, di apposito corso di formazione professionale con esame finale di idoneità.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di capo tecnico, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previa revoca della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione e viene revocata la nomina a capo tecnico.

---

ALLEGATO *A*

Su carta bollata da L. 400

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi)* - Piazza della Croce Rossa - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . nato il (2) . . . . . a . . . . . . . (Provincia . . . . . . . .) presa conoscenza dell'avviso programma relativo al concorso a centocinquanta posti di capo tecnico in prova indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18578, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . . (per coloro che non vi siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare quale) . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . presso la scuola . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (in caso diverso specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, . . impegnandosi a comunicare le variazioni di abitazione non appena queste abbiano a verificarsi e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

(5) . . . . . . . . . . . . . .

Firma . .
(da autenticare da un notaio o dal Segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2) dell'avviso-programma).

Indirizzo: . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . .

---

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3) del bando.

(3) Chi vorrà assoggettarsi a prove facoltative (vedasi il punto 9) dell'avviso-programma), dovrà aggiungere nella domanda la relativa richiesta, indicando su quale o su quali delle lingue estere (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato e, precisando — qualora chieda di essere sottoposto alla prova di lavoro — se intende sostenere quella per meccanici o per elettricisti.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dell'avviso-programma, coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, valendo a tal fine quella che essi debbono sostenere in lingua italiana.

---

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE OBBLIGATORIE

— A —

1. — *Meccanica generale e applicata*:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative nonchè applicazioni ai più comuni organi di macchine.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative - Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Piano inclinato. Vite. Cuneo Taglia semplice e differenziale. Argano. Verricello.

Organi di collegamento: viti e chiodi. Tipi e disposizioni di chiodature.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Puleggie. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi, cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

2. — *Tecnologia dei metalli e del legno*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative. Lavorazioni alla pressa.

Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove sulle saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai.

Lavorazioni dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili. Preparazione delle macchine al loro impiego.

La fusione dei metalli e i suoi procedimenti. Sabbie e terre. Procedimenti di formatura modelli, sagome. Forni di fusione.

Prove tecnicologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prove d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego. Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami.

3. — *Macchine*:

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazioni fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.

Termodinamica dei vapori.

Cicli termici: di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Calorimetri. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore. Focolare, caldaia e apparecchi di tiraggio. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore. Caldaie elettriche. Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Motrici a vapore, a stantuffo, a espansione semplice e multipla. Diagrammi delle pressioni. Indicatori e calcolo della potenza indicata. Potenza effettiva a sua misura. Consumi di vapore e di combustibile. La distribuzione del vapore e diagrammi relativi: sistemi a cassetto e a valvole. Mezzi per ridurre le condensazioni di vapore. Regolazione della potenza. Condensatori: loro scopo e tipi principali.

Cenni descrittivi sulle turbine a vapore. Funzionamento ad azione e a reazione. Rendimento; regolazione della potenza.

Il motore a scoppio a quattro e due tempi. Funzionamento e diagramma delle pressioni. Potenza e sua espressione analitica. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole.

Carburatori: principi di funzionamento. Descrizione dei tipi più comuni.

L'accensione dei motori a uno o più cilindri con magnete o con spinterogeno. Ordine di accensione.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva.

L'iniezione pneumatica e meccanica del combustibile.

Pompe. Polverizzatori. Iniettori.

Raffreddamento ad acqua e ad aria, nei motori a combustione interna. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.

Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.

Il lavaggio dei motori a due tempi.

Presse e accumulatori idraulici.

Pompe e compressori.

4. — *Elementi di elettrologia*:

Forza elettromotrice. Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Effetti della corrente. Legge di Joule.

Potenza e energia elettrica.

Pile elettriche. Accumulatori.

Campo magnetico e sua rappresentazione.

Relazioni tra campo magnetico e correnti elettriche.

Induzione magnetica e generazione delle forze elettromotrici.

5. — Rappresentazione di organi meccanici e lettura di disegni. Nozioni generali sulla organizzazione del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.

— B —

Durante le prove di esame verrà accertata la conoscenza degli elementi fondamentali di matematica e fisica necessari per la trattazione, applicazioni e calcoli degli argomenti di cui al punto A.

### PROVE DI ESAME

1. — *Scritte*:

*a*) Componimento su tema di cultura generale e professionale avente relazione col programma.

*b*) Problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma.

c) Saggio di disegno consistente nella rappresentazione dal vero, con indicazione di tutti gli elementi costruttivi, di un pezzo o organo meccanico.

2. — *Orale*:

Su argomenti del programma.

PROVE FACOLTATIVE

1) *Prove di lavoro*, a scelta dei candidati in uno dei seguenti mestieri:

meccanica: aggiustaggio, torneria, saldatura;
elettricista: misura elettrica

1) *Lingue estere* (francese, inglese, tedesco).

Traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione; conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(11909)

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.**

Le prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 gennaio 1968, quelle obbligatorie e nel successivo giorno 17 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(12850)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8325 del 3 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1965 di cui al bando n. 100 del 9 gennaio 1967;

Visto il proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 2489 del 24 novembre 1967, del comune di Ponte Nizza, con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Tito Maga alla condotta medica di quel comune consorziato;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Maga Tito;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare al dott. Serra Biagio (4° in graduatoria) la sede di Ponte Nizza;

*Visti gli articoli* 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, il dott. Serra Biagio è dichiarato vincitore del consorzio medico Ponte Nizza-Cecima in sostituzione del dott. Maga Tito, rinunciatario.

Il presidente del suddetto consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 25 novembre 1967

*Il medico provinciale*: LANZARINI

(12458)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

**Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Varese**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3196, in data 7 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 2069 in data 15 aprile 1966;

Visto il successivo decreto n. 3197, del 7 giugno 1967, con il quale è stata dichiarata vincitrice la ostetrica Vignati Carla;

Considerato che, a seguito della rinunzia della vincitrice, si e resa vacante la condotta di Cislago;

Ritenuto di dover provvedere a dichiarare vincitrice del concorso di cui trattasi la candidata che segue in graduatoria;

Visto il regio decreto 15 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La ostetrica Pedroni Maria Rosa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cislago.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Varese, addì 17 novembre 1967

*Il medico provinciale*: VESSICCHIO

(12252)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11669 in data 2 settembre 1967, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Visto che il dott. Duccio Angioletti, vincitore della condotta medica di Contignano, frazione del comune di Radicofani, ha rinunciato al posto stesso;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 11668 in data 2 settembre 1967;

Interpellati nell'ordine gli interessati e preso atto della rinunzia di Bartalesi dott. Dino, Barducci dott. Olinto, Medaglini dott. Raffaello, Ciatti dott. Sergio, Barbieri dott. Manlio, Tronconi dott. Francesco;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altro concorrente idoneo, tenendo presente l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guidarini Mario è dichiarato vincitore della condotta di Contignano frazione del comune di Radicofani.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Siena, addì 22 novembre 1967

*Il medico provinciale*: TRAVAGLINI

(12529)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

**Rettifica al decreto 20 luglio 1967 concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 luglio 1967, n. 3707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 agosto 1967, con il quale si provvide alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che, per mero errore di trascrizione, il componente medico condotto è stato indicato col nome di « Arrigo » anzichè « Guido » Vian;

Decreta:

Nel decreto 20 luglio 1967, n. 3707, in premessa indicato, il nominativo del componente medico condotto deve leggersi « Guido » e non « Arrigo » Vian.

Treviso, addì 22 novembre 1967

*Il medico provinciale*: CAMPORESE

**(12433)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4329 in data 3 maggio 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1963;

Vista la lettera in data 8 aprile 1967, con la quale il prof. Angelo Migliavacca, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Milano, rassegna le proprie dimissioni da componente della commissione stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto legge 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Mario Massazza, docente di clinica ostetrica, già direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università degli studi di Milano, è nominato componente della commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del prof. Angelo Migliavacca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 10 novembre 1967

*Il medico provinciale reggente*: BELLINO

**(12255)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 245 del 16 febbraio 1967, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dai comuni interessati e dall'Ordine provinciale dei veterinari;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Sassari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

*Presidente*:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità;

*Componenti*:

Manca di Mores dott. Giacomo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sassari;

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Ceretto prof. Filippo, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Sotgiu dott. Giovanni, veterinario condotto;

*Segretario*:

Iori dott. Renato, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà in lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 21 novembre 1967

*Il veterinario provinciale*

**(12462)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.